


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO RECLUTAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la L. 9 maggio 1989, n. 168 e s.m., “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 18, c. 2 e 3;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., recante norme sul trattamento dei dati personali ed i relativi regolamenti vigenti di Ateneo e s.m., nonché il Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati);
- VISTO** il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m., recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246;
- VISTO** il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m., recante “attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la L. 30 dicembre 2010, n. 240 s.m., recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del Sistema Universitario”;
- VISTA** la L. 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m., recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il D.lgs. 25 maggio 2017, n.75 e s.m., recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), g), i), m) n), o), q), r) s) e z), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTI** il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 – 2007, del 16 ottobre 2008, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. 361 del 31 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** in particolare il previgente art. 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017 e s.m., successivamente modificato dall’art.1, comma 1-ter, del D.lgs. 162/2019, che stabiliva che per il triennio 2018/2020, le pubbliche amministrazioni potessero attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo e che il numero dei posti “non poteva superare il 20% di quelli previsti nei



piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”;

- VISTO** che il citato istituto si affianca alle progressioni di “carriera” disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs.165/2001 e s.m., prevedendo procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni;
- VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 10 e 18 dicembre 2019, con le quali veniva rideterminata la programmazione 2018/2020 del personale tecnico amministrativo, prevedendo l’attivazione di una procedura, ai sensi del citato previgente art. 22, c. 15, del D.lgs n.75 del 25 maggio 2017, riservata al personale di ruolo per la progressione di carriera dalla categoria C alla categoria D, per un impegno pari a 0,05 p.o. per l’Area Amministrativa, nel limite del 20%, così come previsto dalla citata norma;
- VISTE** inoltre, le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 e 24 febbraio 2020 con le quali, alla luce della mancata presa di servizio di n. 1 professore associato, sono state ridefinite le priorità della programmazione per gli anni 2018/2020;
- VISTO** che il nuovo art. 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017 e s.m., modificato dall’art.1, comma 1-ter, del D.lgs. 162/2019, stabilisce che per il triennio 2020/2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo e che il numero dei posti non può superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”;
- VISTO** il D.D.G. n. 194 del 18/06/2020, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione tra le categorie per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1 – Area Tecnica – tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservata al personale di ruolo dell’Università degli Studi di Teramo appartenente alla categoria C, in applicazione dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 18/06/2020, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione tra le categorie per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1 – Area amministrativa/gestionale, riservata al personale di ruolo dell’Università degli Studi di Teramo appartenente alla categoria C, in applicazione dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- RILEVATO** che nei citati D.D.G. il vincolo del 30%, consentito per le nuove assunzioni relativo all’area o categoria, è stato erroneamente calcolato sulla base della programmazione effettuata per gli anni 2018, 2019 e 2020, anziché per gli anni 2020, 2021 e 2022, così come previsto dal novellato art. 22, c. 15, del D.lgs. 75/2017 e s.m.;
- RILEVATO** che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20/10/20 e del 28/10/20, hanno approvato la rideterminazione della programmazione per il triennio 2020/2022 del personale tecnico amministrativo, tenendo conto della determinazione del 30% dei posti per i quali è consentito attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo;
- VISTO** l’art 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.;
- RITENUTO** pertanto dover provvedere all’annullamento in autotutela del D.D.G. n. 194 del 18/06/2020 e del D.D.G. n. 195 del 18/06/2020;

- RICHIAMATA** la giurisprudenza prevalente, che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare degli interessi dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione;
- RICHIAMATO** altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- RAVVISATA** l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti nel caso concreto;
- CONSIDERATO** che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento, l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere illegittimo il mantenimento ed il completamento delle 2 procedure selettive citate;
- EVIDENZIATO** che l'Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause d'illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine dell'Ente;
- DATO ATTO** altresì che detto interesse pubblico deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della procedura, avuto anche riguardo agli interessi dei candidati partecipanti
- ACCERTATO** che nessuna attività concorsuale si è espletata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in autotutela non verrebbe a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici ed alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;
- CONSIDERATO** pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;


RITENUTO di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento delle 2 procedure selettive, piuttosto che portare a conclusione i procedimenti, in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

CONSIDERATO che l'annullamento in autotutela interviene entro un ragionevole lasso di tempo, attesa la complessità delle procedure e la nomina del nuovo Direttore Generale dell'Ateneo, aspetti che trovano conferma nella durata degli accertamenti compiuti per riscontrare le violazioni dedotte e nella natura delle valutazioni effettuate, avuto particolare riguardo alla rilevanza degli interessi di tutela in concreto perseguiti.

Tutto ciò premesso

DISPONE

- L'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m., del D.D.G. n. 194 del 18/06/2020, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione tra le categorie per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1 – Area Tecnica – tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservata al personale di ruolo dell'Università degli Studi di Teramo appartenente alla categoria C;
- l'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m., del D.D.G. n. 195 del 18/06/2020, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione tra le categorie per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1 – Area amministrativa/gestionale, riservata al personale di ruolo dell'Università degli Studi di Teramo appartenente alla categoria C;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente": bandi di concorso, dando atto che lo stesso opera con efficacia ex tunc;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.



IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Cinzia Santarelli

